

**AFFIDAMENTO CONGIUNTO - BIGENITORIALITA' - Frequentazione senza restrizioni di tempo anche se il minore è in tenera età.**  
**Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ordinanza 8 aprile 2019 n. 9674**

Fattispecie: il papà di una bambina in tenera età ricorre in Cassazione lamentando che la Corte territoriale non avrebbe acconsentito a tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso di lui (bensì solo a fine settimana alternati) impedendogli una frequentazione paritetica rispetto a quella con la madre: secondo il padre la tenera età della bambina (due anni) non sarebbe stata un ostacolo all'incremento del tempo di frequentazione, né la Corte di merito ha indicato elementi che indicassero la sua inidoneità genitoriale tali da giustificare i ristretti tempi di visita.

La Suprema Corte, assecondando anche le direttive della Corte EDU di Strasburgo che ha evidenziato la necessità di un più rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari (fra cui quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori), ha ritenuto fondate le doglianze del papà: nell'interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione.

Il ricorso del padre, pertanto, è stato accolto.